



GIUSEPPE ORLANDONI

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI SENIGALLIA

Visto il can. 1281 § 2 del Codice di Diritto Canonico;
visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;
con il presente

DECRETO

stabilisco che nella Diocesi di Senigallia sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di qualsiasi valore;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore;
9. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
10. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
11. la costruzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
12. la costruzione di un ramo di attività ONLUS;
13. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
14. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
15. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
16. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
17. la locazione di beni immobili
18. per le Parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici dell'Ente.

All'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 10, 11, 12, 15 e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1291 § 1, si applicano anche i n. 3, 4, 7, 8, 13, e il n. 6, limitatamente all'ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni o oneri.

Il presente decreto si intende in vigore da subito.

Dalla Residenza Vescovile, Senigallia, 30 settembre 2005

IL CANCELLIERE VESCOVILE
(Mons. Eugenio Giulianelli)



+ Giuseppe Orlandoni
Vescovo